



CONCILIA LEX[®]
ORGANISMO DI MEDIAZIONE

Ischr. n. 143 del Reg. Organismi di Mediazione - Ministero della Giustizia

N. 26291/2016 Reg.Gen.Aff.Cont.



Tribunale di Napoli
2 SEZIONE CIVILE

Il Giudice

All'odierna udienza del 16.12.2016;

ritenuto che vada accolta l'istanza, avanzata dall'opposta, di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.

Ed invero, l'opponente non ha efficacemente disconosciuto le sottoscrizioni apposte in calce ai tre contratti allegati alla produzione di fase monitoria, avendo riservato al deposito dei rispettivi originali la contestazione dell'autenticità delle sottoscrizioni. Peraltro, siccome i citati contratti sono chiaramente sottoscritti, l'istante avrebbe dovuto tempestivamente negare l'autenticità delle firme, pur se gli stessi erano stati prodotti in copia.

Quanto alla deduzione secondo la quale mancherebbe la prova scritta del credito, pare potersi osservare che in atti sono stati prodotti estratti conto dall'inizio dei rapporti sino al 30.3.2009 e l'opposta ha domandato gli importi a quella data esposti in tali documenti. Inoltre, con il provvedimento opposto, dette somme sono state maggiorate dei soli interessi legali dalla data di proposizione del ricorso. Non pare, quindi, che l'ingiunzione riguardi importi diversi o maggiori di quelli indicati nei predetti estratti.

Con riguardo alla deduzione afferente la pretesa indeterminatezza dei contratti, giova rilevare come, allo stato, l'assunto secondo cui il TAEG indicato in ciascuno di detti contratti non corrisponderebbe a quello reale, sia affidata a calcoli matematici dei quali l'opponente non ha giustificato la correttezza sul piano teorico, senza considerare che le conclusioni esposte dalla parte ingiunta sono state avversate, con specifiche considerazioni, dall'opposta, la quale ha, a tal fine, prodotto una propria perizia.

Con riguardo al dedotto superamento della soglia d'usura, l'opponente ha operato il raffronto con TAEG diversi da quelli indicati nei singoli contratti. Al contrario, avuto riguardo ai TAEG riportati nei contratti, non pare, allo stato, emergere l'invocato superamento del limite di legge (cfr. sul punto quanto affermato nella perizia prodotta dall'opposta). Peraltro, l'opponente, al fine in esame, ha invocato tassi soglia, che non paiono prima facie riferibili ai finanziamenti per cui è causa (così, ad es., in ordine al rapporto n. 10041200490510, la parte ha indicato il TEGM inerente i finanziamenti concessi alle famiglie da banche, pari al 10,17%, mentre, trattandosi nella specie di una linea di credito ad uso rotativo, parrebbe corretto applicare il tasso relativo al credito finalizzato all'acquisto rateale, pari





CONCILIA LEX®
ORGANISMO DI MEDIAZIONE

Iscr. n. 143 del Reg. Organismi di Mediazione - Ministero della Giustizia

nello specifico al 18,26%; cfr. istruzioni Banca d'Italia, aggiornamento dic. 2002, applicabili *ratione temporis* al contratto in questione, pag. 6).

Quanto, infine, al dedotto stato di bisogno, nel quale l'opponente versava alla data di stipula dei contratti, e di cui F avrebbe profittato, giova rilevare come l'affermazione sia allo stato carente di prova ed appaia contraddetta dalle finalità, per le quali venivano erogati i finanziamenti in esame;

rilevato che, essendo il presente giudizio soggetto, *ratione temporis* e *ratione materiae*, alle previsioni dettate dal D. Lgs. 28/2010 e successive modificazioni, debba essere assegnato il termine di legge per l'instaurazione del procedimento di mediazione obbligatoria ex art. 5, co. 4, D.Lgs. 28/2010 e che il relativo adempimento vada posto a carico dell'opposta, ritenendo questo Giudice di doversi motivatamente discostare dall'orientamento, avallato anche da una recente pronuncia della SC, che ritiene al contrario di gravare del relativo obbligo la parte opponente (cfr., a conforto della tesi qui sostenuta, la sentenza resa da questo Giudice in data 8.7.2016, nella causa iscritta la n. 16/2015 R.G.A.C.);

rilevato che, avendone l'opponente fatto espressa richiesta e per evidenti esigenze di economia processuale, vadano contestualmente accordati alle parti anche i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., con la decorrenza indicata in dispositivo, invitandosi l'opposta a fornire la prova dell'avvenuta tempestiva instaurazione della mediazione e dell'esito della stessa entro il secondo dei tre termini accordati ai sensi del citato art. 183;

p.q.m.

letto l'art. 648 c.p.c., concede la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo; concede a F spa il termine di giorni 15, a decorrere dalla data odierna, per instaurare il procedimento di mediazione obbligatoria; concede altresì alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., a decorrere dal 14.11.2017, e rinvia in prosieguo di udienza, ex art. 183 c.p.c., al giorno 6.3.2018, ora di rito.
E' verbale.

Il Giudice
dott. Massimiliano Sacchi

